



**IL TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE** *Feriale*

riunito in persona dei giudici:

dott. F. Pironti presidente  
 dott. S. Gambascorta giudice  
 dott. G. Pasquale giudice *rel.*

nel procedimento recante il numero cronologico sopra indicato, avente ad oggetto la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 15.7.13 da Edil Torrione s.r.l. in liquidazione,

con sede in Novara, frazione Torrion Quartara, via Maestra n. 92, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Fortina e Roberto Drisaldi, elettivamente domiciliata in Novara, via dei Caccia n. 5, presso lo studio del primo difensore;

ha emesso il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 15.7.13 la società Edil Torrione s.r.l. in liquidazione ha chiesto l'apertura della procedura di concordato preventivo, depositando la documentazione indicata dagli artt. 160 e 161 LF, ad eccezione della relazione dell'attestatore.

La proposta concordataria prevede, a fronte della cessione dei beni di proprietà della società e del realizzo dei crediti vantati dalla medesima, il pagamento integrale delle spese di procedura, la soddisfazione totale dei creditori privilegiati ed il pagamento dei creditori chirografari, raggruppati in tre classi, con la liquidità residua.

Il G.R., esaminata la domanda di concordato, unitamente a tutti i documenti allegati, ha rilevato l'insussistenza della relazione ex art. 161 L.F..

La società ricorrente, nel termine assegnato dal G.R., ha provveduto a depositare la relazione ex art. 161 L.F., la quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Alla luce delle precedenti considerazioni, verificata la regolarità e completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed in particolare della relazione ex art. 161 comma terzo l.f.;

P.Q.M.

letto l'art. 163, commi 1 e 2 l.f.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;

delega alla procedura la dott.ssa Guendalina Pascale;

nomina commissario giudiziale la rag. Cinzia Marnati;

ordina la convocazione dei creditori avanti al giudice delegato per l'udienza del giorno 20.1.14, ore 12.30, stabilendo che la comunicazione del presente decreto venga effettuata ai creditori a cura del Commissario Giudiziale entro il termine di 15 giorni da oggi;

dispone che entro il termine di quindici giorni da oggi la società ricorrente depositi il 20% della somma stimata necessaria dalla società medesima per l'intera procedura (pari, complessivamente, ad euro 50.000,00), importo che si determina in euro 10.000,00;

designa, per il deposito, la Banca Popolare di Novara;

dispone che il Commissario Giudiziale proceda alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 LF, apportando le necessarie rettifiche (art. 171, co. 1 LF);

dispone che il Commissario Giudiziale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto provveda a comunicare ai creditori (a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore), un avviso contenente la data dell'adunanza, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito a indicare entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni saranno poi comunicate al Commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi. Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal Commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta

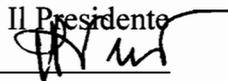
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'art. 31bis, co. 3, LF, sostituendo al Curatore il Commissario Giudiziale (art. 171, co. 2, LF come novellato dall'art. 17 DL n. 179/12, convertito nella L. n. 221/12);

dispone che il Commissario Giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, la depositi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell'adunanza dei creditori e nello stesso termine la comunichi a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'art. 171, co. 2, LF (art. 172, co. 1, LF come novellato dall'art. 17 DL n. 179/12, convertito in L. n. 221/12) e la pubblichi sul sito internet del tribunale di Novara (Novara.tribunalenovara.it);

dispone che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani Il Corriere di Novara, Il Sole 24 Ore (secondo le tariffe concordate con la Sezione fallimentare) e sul sito Novara.tribunalenovara.it.

Così deciso in Novara, in camera di consiglio, il 6/9/13

Il Presidente



Il Giudice estensore

(dott.ssa Guendalina Pascale)



TRIBUNALE DI NOVARA

Deposito in Cancelleria del

6/9/13

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Eva TEBALDI